17/10/11/2012 17:22

CODACONS NYZIONALE

NR. 8989 P. 1

COORDINAMENTO DI ASSOCIAZIONI PER LA TUTRI A DELL'AMBIENTE E DEI DIRITTI DI ULENTIE CONSUMATORI

Sede Jonale ROMA viale G. Mazzini 73 Tel +39 06 3725609 Pax +39 06 3701709 can 50195 e-mail: inforticodacons.it

CODACONS

MILANO viale Abreszi 11 Tej +39 02 29419086 Fax +39 02 20520112 cap 20131 e-mail: <u>codorons miliato@iliato.it;</u>

www.codacons.it

Roma, li 17/10/12

ANDATA A MEZZO FAX 06/57225068

Ministero dell'Ambiente e della Tutala del Territorio (del Mara — Direzione Generale Valuiszioni Ambienta

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Via Cristoforo Colombo, n. 44

00147 - Roma (Italia)

alla c.a. del Ministro in carlea

dott. Corrado Clini

E.prol DVA - 2012 - 0025146 del 17/10/2012 MENERAL FORMS TOTAL OF TRANSPORT RICEVUTO IL 7 BTT. 2012

> Il CODACONS – Coordinamento di Associazioni per la Tutela dell'Ambiente e dei Diritti di Utenti e Consumatori, in porsona del legale rappresentante pro - tempore, Avv. Giuseppe Ursini, con sede legale in Roma, Viale G. Mazzini, n. 73, rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. Carlo Rienzi, con studio in Roma in V.le della Milizio n. 9 - 00192, e con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale Nazionalo del CODACONS, in Viale G Mazzini n. 73, 00195 Roma.

PREMESSO CHE

- con istanza di partecipazione del 6.9.2012 il CODACONS, in quanto associazione ambientalista, oltre che di tutela del consumatore e del diritto alla salute chiedeva di presentare osservazioni in merito alla procedora di AIA avviata il 29.8.2012 per lo stabilimento siderurgico di Taranto dell'Ilva.
- in riscontro a tale richiesta, in data 17.9.2012, il Ministero dell'Ambiente rendeva edotta l'istante circa la possibilità di partecipare al procedimento, previa debita preventiva informativa e possibilità di consultazione tempestiva di tutta la documentazione, al fine di permettere una partecipazione procedimentale effettiva anche tramite osservazioni scritte;
- nell'istanza di partecipazione venivano, comunque, formulate primitive e significative osservazioni;

il CODACONS è associazione di consumatori inscritta nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti reppresentative a livelio nazionale ex an.137 del D.Lgs n. 208/05 (Codice del Consumo) con decreto del Ministero dell'Industria 15 maggio 2000 e, coma tale, componente del CNCU – Consiglio Nazionale del Consumatori ed Utenti e legittimata ad aglire a tutela degli hiteressi collettivi in base alla speciala procedura ex artt. 139 e 140 dello stesso docreto.

E'altrus () N.L.U.S, « Organizzazione non lucrativa di utilità sociale cx d.l.gs.460/97, Associazione di Volontariato riconosciuta – ex lega 266/91ed Associazione di Protezione ambientale riconosciuta - l.349/86

- solo in data 12/10/12 veniva protocollato in partenza da parte del Ministero un avviso, di recente acquisizione da parte del CODACONS, e con il quale ventva comunicata la convocazione per il prossimo ed imminente giorno 18/10 (ore 10.30) per il rieseme dell'autorizzazione (AIA).
- In data odierna, quindi, tale comunicazione, lungi dall'essere prodromica ad una Conferenza di Servizi, in cui il parere dell'istante associazione diviene definitivo e vincolante, si è dimestrato essere un mero tassello formale per burocratizzare e velocizzare la procedura de quo, a scapito del preminente interesse della salute portato avanti, già con le prime osservazioni già agli atti, dal CODACONS.

CONSIDERATO CHE

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, agli artt. 9 e 10, consente a qualunque titolare di interessi pubblici e privati, ivi compresi associazioni e comitati "portatori di interessi diffusi", di intervenire nel procedimento al fine di evitare un pregiudizio;
- 1' art. 10, legge 18 giugno 2009, n. 69 modifica ed integra l'art. 29, legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardando direttamente il procedimento amministrativo, ma rafforzando gli istituti partecipativi ed il loro "peso specifico" nell'ordinamento;
- il c. 1 del nuovo testo esordisce precisando che le disposizioni della legge si applicano alle amm:nistrazioni dello Stato ed agli enti pubblici nazionali, elencando una serie di articoli che si applicano direttamente a "tutte le amministrazioni pubbliche". Inoltre, e con specifico riferimento alla partecipazione, il c. 2-bis stabilisce che una serie di altre disposizioni, ivi compresa appunto la "partecipazione dell'interessato ai procedimento "attengono "ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art, 117, c. 2, lett. m), Cost." con le ben note conseguenze che tale qualificazione comporta, vincolando Regioni ed enti local;
- l'art. 8 del D.lgs. 267/2000 espressamente prevede l'istituto della Partecipazione popolare, statuendo che i comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare

all'amministrazione locale.

- la citata normativa prevede che nel procedimento relativo, all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalita' stabilite dallo statuto, nell'osservanza del principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, p. 241
- il Trattato di Roma del 29 ottobre 2004 agli articoli I-46 ed I-47 contenuti nel titolo VI dedicato a "la vita democratica dell'Unione" enuncia, nell'ordine, i principi della democrazia rappresentativa e della democrazia partecipativa, che sono ripresi nell'art. 8 A introdotto dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (ratificato dall'Italia con leggo 2 agosto 2008, n. 130, ed entrato in vigore il 1 ° dicembre 2009);
- La normativa nazionale, a fronte dei comportamenti delle pubbliche amministrazioni che risultino carenti, inadeguati o inferiori a doterminati parametri qualitativi, ha previsto alcuni strumenti di reazione prontamente esperibili e che siano finalizzati non tanto ad accordare un ristoro patrimoniale, quanto a far venire meno la situazione di inefficienza, rimuovendone le cause;
- l'istituto è quello che trova origine nell'art. 43 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che accorda ai cittadini dell'Unione ed alle persone fisiche e giuridiche aventi residenza o sede in uno Stato membro "il diritto di sottoporre al mediatore dell'Unione casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari";

E CHE

- la normativa richiemate costituisce un solenne riconoscimento degli istituti di democrazia partecipativa con particolare attenzione al ruolo delle formazioni sociali e a quello degli Enti di Promozione Sociale
- tale esigenza di democraticità è sentita principalmente in riferimento alla tutela di quei diritti e di quei servizi che incidono sulla tutela del Bene Comune;
- nell'avviso stesso il Ministero richiama l'art. 29 quater, commi 5 e 7 dei D.lgs 152/06 quale fonto dell'obbligo di sentire i soggetti che hanno presentato osservazioni, per consentire loro di illustrarle in dettaglio;
- Il CODACONS ha, a tai fine, chiesto espressamente che l'accoglimento della propria istanza di partecipazione ambientale nella procedura di emanazione, avvenisse entro e non

oltre il giorno 30,9,2012, nonché che l'adito Ministro Clini potesse accogliere la proposta di ricevere, in virtù della richiamata normativa, un team di esperti indipendenti indicati dal CODACONS al fine di valutare la fattibilità della soluzione "coreana" e della soluzione dei "barrieramento dei parchi".

*** ** ***

Tutto quanto sopra premesso e considerato, l'attuale convocazione - certamente tardiva rispetto alla conclusione della procedimento AIA - non consente di partecipare effettivamente alla procedura de quo, in quanto, allo stato, si è già in fase decisoria della Conferenza dei servizi, mentre, alla luce della già analitica richiesta di partecipazione, sarebbe stato deveroso, e in tal senso non formalistico ed abusivo, che la convocazione fosse intervenuta in una fase in cui l'apporto partecipativo fosse stato effettivo, con la presente, il CODACONS

CHIEDE CHE

venga accolta la presente istanza finalizzata a consentire un'effettiva partecipazione procedimentale, mediante l'apertura di un nuovo momento procedimentale in cui si dia rilievo alle osservazione già formulate e si ponga in essere una fase istruttoria regolare e improntata al contraddittorio,

In ogni caso, il CODACONS, rileva la illegittimità del procedimento attuato per mancata partecipazione del CODACONS e si riserva di impugnare al TAR il provvedimento finale

per il CODAÇONS Avv. Giuseppe Ursini